

UMAN 24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

ANTINCENDIO
**La gestione
delle reti idranti**

NORMATIVA TECNICA
**Punto norme:
le norme pubblicate
nel corso del 2016
dalle Commissioni UNI**

2017
GENNAIO



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VMA ED AFFINE



CONFININDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO **24** ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO – 1

LA GESTIONE DELLE RETI DI IDRANTI

Facilitare l'intervento dei Vigili del Fuoco è uno degli obiettivi strategici della sicurezza antincendio. Un agevole ed efficace intervento da parte delle squadre di soccorso contribuisce alla riduzione del danno da incendio, quindi è a pieno titolo un'azione di protezione attiva. La problematica è affrontata e regolamentata compiutamente nel d.m. 3 agosto 2015 nella parte S.6 - Controllo dell'incendio e S.9. - Operatività antincendio.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 12 gennaio 2017)

16

ANTINCENDIO – 2

GLI IMPIANTI A SPRINKLER: LE NORME UNI

Con l'uscita a marzo del 2016 della norma EN 12845 nella versione in lingua italiana, seguente alla versione in lingua inglese in vigore da agosto 2015, si completa la produzione normativa UNI sugli impianti sprinkler

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 15 dicembre 2016)

22

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI PORDENONE - SENTENZA 6 SETTEMBRE 2016, N. 135

INFORTUNIO SUL LAVORO, RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO

(a cura di Fabio Petracci e Alberto Tarlao, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 2 gennaio 2017, n. 1, p.42-50)

25

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

28

PUNTO NORME

34

L'ESPERTO RISPONDE

36

CALENDARIO

GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA GENNAIO A FEBBRAIO 2017

38

Chiuso in redazione il 16 gennaio 2017

3

News

Ambiente

■ Procedure di Via e di Vas, al via le nuove tariffe

Dal prossimo 17 gennaio 2017 entrano in vigore le nuove tariffe unificate per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS).

A stabilirlo è il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017.

Il provvedimento, emanato a norma dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 suddivide i nuovi oneri economici a carico dei proponenti distinguendoli in relazione alle procedure di valutazione di impatto ambientale e a quelle di valutazione ambientale strategica. Esso determina, inoltre, gli oneri per le richieste di riesame dei provvedimenti.

<i>Oneri economici per le procedure di VIA</i>
a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le procedure di VIA
b) 0,25 per mille del valore dell'opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell'importo di euro 10.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA.
<i>Oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica</i>
a) euro 15.000,00 per le procedure di VAS
b) euro 10.000,00 per le procedure di VAS, qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, relativa allo stesso piano o programma
c) euro 5.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS
<i>Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti</i>
a) 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA
b) euro 3.000,00 per le procedure di VAS

Le modalità di versamento degli oneri economici dovranno essere disciplinate con apposito decreto che dovrà essere emanato entro novanta giorni dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more, le ricevute in originale dell'avvenuto pagamento degli oneri economici dovranno essere presentate contestualmente all'istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della società proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo.

Queste ultime dovranno essere conformi alle disposizioni indicate nella circolare del Ministero dell'ambiente prot. DSA/2004/22981 del 18 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, nonché sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il DM 25 ottobre 2016, n. 245 in commento stabilisce, infine, i nuovi oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti concernenti le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e gli altri interventi per il rilancio delle attività produttive di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 avviati alla data del 19 aprile 2016.

Esso sono determinati come segue:

a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le procedure di VIA, ai sensi degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) 0,25 per mille del valore dell'opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) l'importo di cui alla lettera c), suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno.

e) gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 5 gennaio 2017)



Antincendio

■ Slitta al 31 dicembre la scadenza per l'adeguamento antincendio delle scuole

Ma al momento l'unico riferimento per la progettazione antincendio delle strutture scolastiche è la normativa iper-prescrittiva e di vecchio stampo datata 1992

Le scuole non a norma sul fronte della prevenzione incendi hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola. A stabilirlo è il decreto Milleproroghe 2017 (DI 244 del 2016), inserito nella «Gazzetta ufficiale» del 30 dicembre ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Slitta di un altro anno il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, anche se, al momento, l'unico riferimento per la progettazione antincendio delle strutture scolastiche è la normativa iper-prescrittiva e di vecchio stampo datata 1992 e già dimostratasi di ardua applicazione per le scuole preesistenti alla sua entrata in vigore (si consideri che il 55 per cento delle scuole è stato costruito prima del 1976).

Dunque, la proroga è arrivata ma ancora non c'è la normativa prestazionale, moderna e flessibile, che avrebbe tutte le carte in regola per sbloccare finalmente l'adeguamento delle scuole. Si tratta della nuova regola tecnica verticale, specifica per le scuole, che non riesce a vedere la luce, nonostante, più di due anni fa, fosse già pronta per entrare a far parte del nuovo impianto normativo di tipo prestazionale diventato realtà con il decreto del ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 (il nuovo testo di prevenzione incendi). Era già presente, infatti, nella bozza del nuovo "Codice" di prevenzione incendi, che fu presentata ad aprile 2014, ma poi fu stralciata e non arrivò nel testo definitivo pubblicato in «Gazzetta ufficiale».

La bozza delle nuove norme prestazionali per le scuole è stata poi riesaminata ed il relativo testo è stato licenziato nuovamente (in via provvisoria) dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e poi, una volta approvato al Miur per ottenere la dovuta intesa, ha trovato ostacoli sul suo cammino. Il testo è passato sotto la lente dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, nell'ambito del quale il Miur, i Vigili del fuoco, la struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni, l'Anci e l'Upi, hanno lavorato per condividere il testo.

Ma è emerso un nodo: veniva chiesto al Viminale (il testo delle nuove norme prenderà la forma di decreto del ministero dell'Interno) di introdurre una data a partire dalla quale le nuove norme prestazionali avrebbero rimpiazzato quelle prescrittive del 1992. Il "Codice" di prevenzione incendi, nel quale le nuove disposizioni per le scuole andrebbero a confluire, infatti, prevede che le norme in esso contenute coesistano a tempo indeterminato con quelle preesistenti (le une sono alternative alle altre).

La questione della definizione di un periodo transitorio ha rallentato ulteriormente l'iter della nuova norma antincendio per le scuole, che ha mancato, così, l'appuntamento con la proroga appena arrivata. Bisogna considerare, inoltre, che la nuova normativa, una volta trovata l'intesa tra i dicasteri interessati, dovrà passare al vaglio della Commissione Ue, chiamata a verificare che da essa non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Si tratta di una procedura che dura tre mesi nel caso non ci siano osservazioni da parte degli Stati membri, altrimenti i tempi si duplicano.

Risalgono al 1992 le norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche, che avevano concesso cinque anni alle scuole preesistenti alla loro entrata in vigore per adeguarvisi. Un termine che con il tempo è stato allontanato. Poi, a maggio 2016 è stato pubblicato in «Gazzetta» un piano di adeguamento in fasi per le scuole ancora non in regola sul fronte della prevenzione incendi (decreto del ministero dell'Interno del 12 maggio 2016) e con esso il Viminale aveva stabilito due date (26

agosto e 26 novembre 2016) entro le quali le scuole avrebbero dovuto attuare un primo e poi un secondo gruppo di misure di prevenzione, di protezione e gestionali, tratte dalla normativa del 1992. Ora, con il Milleproroghe, le strutture non in regola, comprese quelle che hanno aderito al piano di adeguamento senza completarlo, hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per la «messa a norma».

La questione è delicata. È privo di certificazioni di prevenzione incendi il 58 per cento delle scuole, secondo quanto registrato da «Ecosistema Scuola», il rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica, presentato lo scorso 3 novembre e basato su un campione di quasi 6mila edifici, distribuiti in 86 capoluoghi di provincia. Sono dati riferiti al 2015, quando ancora non c'era il piano di adeguamento in fasi.

Ma a detta dell'Anci (il 77 per cento delle scuole è di proprietà dei Comuni), scaduto il piano di adeguamento, probabilmente gran parte delle scuole che erano fuori norma continueranno ad esserlo. Ed allora un forte impulso alla «messa a norma» potrebbe arrivare dalla normativa prestazionale, come detto già messa a punto e non più basata su rigide prescrizioni uguali per tutte le scuole italiane, ma pronta a dare spazio alle abilità progettuali del professionista che, muovendosi tra i paletti fissati dal legislatore, potrebbe mettere a punto con maggiore libertà una strategia antincendio costruita tenendo conto della specificità della singola scuola che si troverebbe ad esaminare.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 4 gennaio 2017)



Edilizia

■ **Via libera dalla Conferenza Unificata alla revisione delle Norme Tecniche per le costruzioni**

La Conferenza Unificata ha espresso l'intesa - raggiunta dopo una approfondita istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Dipartimento per la Protezione Civile, e le rappresentanze tecniche delle regioni ed Enti locali - sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, che approva la revisione delle Norme Tecniche per le costruzioni.

Lo schema delle nuove norme tecniche per le costruzioni dovrà essere notificato alla Commissione Europea nell'ambito della prescritta procedura di informazione comunitaria.

Le norme tecniche disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano, in continuità con le vigenti norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e in piena armonizzazione con le disposizioni comunitarie di settore (Eurocodici, Regolamento UE n. 305/2011 e altre), introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Queste norme tecniche rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (quale il "sisma bonus") delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale.

In questo senso il Governo si è inoltre impegnato ad aprire un tavolo tecnico con regioni ed Enti locali per la revisione del Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001), volta a favorire la sicurezza e la qualità delle opere pubbliche, delle infrastrutture e degli edifici.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 11 gennaio 2017)



Sicurezza sul lavoro

■ Bonus amianto, 660 domande e fondi già esauriti dopo il click day del 16 novembre

Già prenotati fondi per 19,6 milioni di euro su 17 disponibili, ora è in corso l'esame sull'ammissibilità dei singoli progetti presentati

Fondi esauriti. A quasi due mesi dal click day (andato in scena lo scorso 16 novembre) che consentiva alle imprese l'accesso al bonus amianto del 50% per i capannoni, il denaro disponibile è stato virtualmente bruciato. Il plafond messo a disposizione dal collegato ambientale (legge n. 221 del 2015) e da un successivo decreto attuativo (Dm del 15 giugno 2016), stando all'ultimo monitoraggio del ministero, ha incassato complessivamente 660 domande, per un totale di 19,6 milioni di euro e un valore medio di quasi 30mila euro. Sul piatto c'erano 17 milioni, spalmati su tre annualità. La quota più rilevante di queste risorse, circa l'80%, andrà al Nord.

La procedura avviata il 16 novembre prevedeva la registrazione al portale del ministero dell'Ambiente e la successiva presentazione di un'istanza per l'accesso al credito di imposta, con un progetto allegato. In teoria, le aziende avranno tempo fino al 31 marzo 2017 per inviare le proprie richieste. In pratica, come era prevedibile, il denaro è stato bruciato prima. Stando ai numeri aggiornati al 9 gennaio del ministero dell'Ambiente, sono stati effettuati 50.775 accessi al portale. A valle di questi accessi informativi, hanno completato la procedura di registrazione 1.084 imprese e, passando allo step ancora successivo, sono state inoltrate 660 domande.

L'ammontare richiesto attraverso questi progetti è stato pari a 19,6 milioni di euro per un valore medio di poco meno di 30mila euro per ogni istanza. L'obiettivo del ministero, quindi, è stato sostanzialmente raggiunto: spalmare queste risorse su molti piccoli interventi diffusi e su un numero elevato di imprese. Allo stesso tempo, è stato evitato il pericolo che sembrava concreto alla vigilia: vedere il denaro drenato da poche aziende con progetti di importo elevato.

Dal ministero segnalano che, al di là della presentazione, sta già andando avanti a pieno ritmo il lavoro di approfondimento sui contenuti delle istanze: «L'attività di analisi delle domande – spiegano - è stata incisiva ed esauriente in quanto, in un intervallo temporale di 35 giorni sono state lavorate 430 e chiuse 281 domande". Quindi, si potrà passare piuttosto rapidamente alle fasi successive, dal momento che c'è la possibilità che qualcuno dei richiedenti non abbia i requisiti prescritti dalla legge.

Da un punto di vista geografico le istanze sono state presentate soprattutto dalle regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est. In totale, fanno l'80,61%, cioè i 4/5 delle domande presentate. Sono, invece, 73 le istanze che arrivano dal Centro, con una percentuale pari all'11% del totale. Dal Sud sono partite 36

domande, con una percentuale pari al 5,4% del numero totale. Infine, dalle Isole sono arrivate appena 19 istanze, nemmeno il 3% del totale.

Chiusa questa fase, si apre l'assegnazione materiale dei fondi. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande – va ricordato - faranno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di presentazione. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il ministero comunicherà alle imprese se hanno ottenuto o meno l'agevolazione. E, in caso positivo, darà conto del credito effettivamente spettante. Quindi, i primi crediti potrebbero essere materialmente concessi già nella prima metà del 2017, per essere scontati dalle imprese nelle settimane successive.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 11 gennaio 2017)

■ **Bando Isi agricoltura 2016, l'Inail proroga i termini**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2017 il comunicato Inail che proroga i termini di scadenza dell'avviso Isi Agricoltura 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Il comunicato Inail in commento richiama, a titolo di fonte normativa, l'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge di stabilità per l'anno 2016, ovvero la legge n. 208/2015.

Il comma 862 dell'articolo 1 della legge di stabilità dispone infatti che, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l'Inail, è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, che è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, cui possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Il comma successivo, n. 863, ricorda che nel primo semestre di ciascun anno, l'Inail pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda, sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.

Premesso che la procedura è esclusivamente informatica, l'Inail ha disposto la proroga al 28 aprile 2017 alle ore 18.00 del termine di scadenza della chiusura della procedura per la compilazione delle domande per il bando Isi Agricoltura (rispetto all'originaria scadenza del 20 gennaio 2017).

Le ulteriori scadenze sono di seguito elencate:

- 20 aprile 2017 alle ore 12.00 scade il termine per richiedere chiarimenti e informazioni al contact center sull'avviso pubblico;

- 5 maggio 2017 scade il termine per l'acquisizione del codice identificativo per l'inoltro online;

- 12 giugno 2017 scade il termine per la comunicazione relativa alle date di inoltro online.

(Massimo Braghin, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 11 gennaio 2017)

■ Il nuovo bando ISI 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2016 è stato pubblicato l'Avviso pubblico ISI 2016 relativo al finanziamento di progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per la bonifica da materiali contenenti amianto e per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

10

Imprese destinatarie del finanziamento

Destinatario del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

1. Progetti di investimento;
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

Per i progetti di investimento, per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso degli idonei requisiti. Non sono destinatarie dei finanziamenti:

-le micro e piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti in specifici settori di attività;

-le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei previsti requisiti, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4) le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.

Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità

Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

-avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore;

-essere iscritta nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane;

-essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

-essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/13 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate);

-non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;

-non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI Inail 2013, 2014, 2015 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

-non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando Inail FIPIT 2014; le imprese che abbiano ottenuto il predetto provvedimento di ammissione potranno essere ammesse al

finanziamento di cui al presente Avviso solo previa formale rinuncia ai benefici concessi con il provvedimento di cui al Bando Inail FIPIT 2014; le imprese che hanno già ottenuto l'anticipazione del finanziamento sul Bando Inail FIPIT 2014 non saranno, in ogni caso, ammesse a partecipare all'Avviso. Le imprese che abbiano già ottenuto l'erogazione del finanziamento di cui al Bando Inail FIPIT 2014 non saranno ammesse al finanziamento.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti (UE) della Commissione di cui all'articolo 2 del presente Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l'importo richiesto.

Nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 18 abbia un esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di ammissione, o parziale ammissione, procederà a un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento. Tale verifica potrà essere operata o attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, o, in mancanza, richiedendo all'impresa, tramite posta elettronica certificata (PEC), di produrre entro il termine di venti giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, la dichiarazione sul de minimis, redatta utilizzando il modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il finanziamento richiesto, sommato a quelli già concessi all'impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.

Se l'ammontare del finanziamento richiesto comportasse il superamento del massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero finanziamento richiesto. Sarà pertanto cura dell'impresa richiedere un finanziamento che, se sommato a eventuali precedenti aiuti concessi nel triennio, rientri nel limite dei massimali previsti dai suddetti regolamenti.

Ammontare del finanziamento

Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse ed è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA. Per i progetti di investimento, i progetti per l'adozione di modelli

organizzativi e di responsabilità sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento. Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda;
2. invio della domanda online;
3. invio della documentazione a completamento della domanda.

Accesso alla procedura online

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l'impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 48 ore prima della scadenza del bando. Le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono disponibili sulla home page del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi online.

Compilazione della domanda

A partire dalla data del 19 aprile 2017 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 5 giugno 2017 sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” - le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

Dopo le ore 18:00 del 5 giugno 2017 le domande salvate non saranno più modificabili. Dal 12 giugno 2017 le imprese che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”;
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;
- potranno accedere all'interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un'apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall'impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

Invio della domanda online

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda. Il codice identificativo, dopo l'invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile. Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017. Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale.

Le regole tecniche per l'inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente Avviso. Tale pubblicazione, che avverrà entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio, costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti, da intendersi perfezionata alla scadenza del predetto termine di sette giorni.

L'orario di registrazione delle domande telematiche, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.

Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell'ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per l'ammissibilità al finanziamento l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:

- finanziamento richiesto minore;
- importo del progetto maggiore;
- data iscrizione alla CCIAA meno recente;
- possesso del rating di legalità di cui al decreto 20 febbraio 2014 n. 57 –MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di Euro.

Pertanto beneficeranno del finanziamento le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 12 gennaio 2017)

■ Infortuni sul lavoro, così la responsabilità amministrativa dell'ente

In caso di infortunio sul lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del dlgs n. 231/2001, letto in combinato disposto con l'art. 2, lett. b), del dlgs n. 81/2008, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da colui che, rappresentando, amministrando, dirigendo o comunque gestendo e controllando l'ente stesso o una sua unità organizzativa autonoma, riveste la posizione di garanzia di datore di lavoro ai fini della sicurezza (per esempio, l'amministratore delegato). Come ha avuto modo di chiarire la Cassazione Penale, Sezione IV, 19/05/2016, n. 31210, il richiamo normativo a "interesse" e "vantaggio" esprime concetti giuridicamente diversi, che possono essere alternativamente presenti e la sussistenza dei quali va riferita «alla condotta e non all'esito antigiusuridico», posto che la morte o le lesioni riportate da un dipendente in conseguenza della violazione di norme di sicurezza «non rispondono all'interesse dell'ente e non procurano allo stesso un vantaggio».

15

In particolare, ricorre il requisito dell'interesse nel caso in cui la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento, abbia «consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica», come quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere il risultato «non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa».

Ricorre, invece, il requisito del vantaggio nel caso in cui la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento, abbia «violato sistematicamente le norme prevenzionali» ponendo in essere una politica d'impresa non curante della materia della sicurezza sul lavoro capace di consentire «una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto».

Per la richiamata giurisprudenza di legittimità, dunque, interesse e vantaggio vanno letti «nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più specifici e settoriali) [...] nonché, infine alla predisposizione di schemi fraudolenti fiscali. Oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo».

Ricade dunque sull'ente che voglia andare esente da responsabilità l'onere di dimostrare di avere efficacemente adottato, prima della commissione del reato, modelli gestionali e organizzativi sostanzialmente e non solo formalmente idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi in concreto.

(Francesco Bacchini e Hulla Bisonni, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 6 gennaio 2017)

Approfondimenti

Antincendio - 1

La gestione delle reti di idranti

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 12 gennaio 2017)

Facilitare l'intervento dei Vigili del Fuoco è uno degli obiettivi strategici della sicurezza antincendio. Un agevole ed efficace intervento da parte delle squadre di soccorso contribuisce alla riduzione del danno da incendio, quindi è a pieno titolo un'azione di protezione attiva.

La problematica è affrontata e regolamentata compiutamente nel d.m. 3 agosto 2015 nella parte S.6 - Controllo dell'incendio e S.9. - Operatività antincendio.

Una problematica particolare, riguarda la gestione dell'impianto antincendio utilizzato le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.

Un impianto idranti è realizzato per consentire l'intervento tempestivo da parte del personale addestrato interno all'azienda, ma può essere utilizzato anche dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. In linea generale, l'approccio all'intervento da parte dei Vigili del Fuoco è piuttosto cautelativo. Non sempre è garantita la efficienza degli impianti e l'incendio potrebbe compromettere il funzionamento e l'utilizzo presidi già presenti. In genere i Vigili del Fuoco utilizzano principalmente proprie risorse idriche (Autopompe, Autobotti ecc.) per le quali si richiede un agevole e tempestivo rifornimento.

La possibilità di utilizzo l'impianto idranti interessato da parte Vigili del Fuoco è previsto nei seguenti termini di possibilità (che viene considerata nelle norme tecniche e nei principi generali di prevenzione incendi) di:

- immettere nella rete idranti acqua in pressione;
- prelievo da parte dei mezzi VF.

Attacco di mandata per autopompa

La possibilità di rifornire la rete esistente avviene con la installazione di un attacco di mandata per autopompa. Si tratta di un dispositivo che serve ad immettere acqua nella rete di idranti in caso di guasto al sistema di alimentazione o a parti dell'impianto.

Il suo utilizzo è valutato dai Vigili del Fuoco sulla base della possibilità/necessità di utilizzare l'esistente impianto per lo spegnimento.

Le sue caratteristiche sono descritte nella norma UNI 10779, al punto 6.6 e 7.8 - Attacchi di mandata per autopompa.

Il dispositivo deve comprendere almeno:

-uno o più attacchi di immissione DN 70 protetti contro l'ingresso di corpi estranei nel sistema a mezzo di tappo maschio, filettato secondo UNI 810 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata UNI 814.

Nel caso di più attacchi, è necessario prevedere una valvola di sezionamento per ogni attacco.

In generale è richiesto:

-almeno un attacco DN 70 per le reti con soli idranti a muro o naspi;

-due attacchi DN 70 innestati su tubazione almeno da DN 80 per reti di idranti con protezione esterna ovvero protezione di grande capacità dimensionata per 600-1200 l/min;

-tre attacchi DN 70 innestati su tubazione almeno da DN 100 per reti di idranti con protezione esterna dimensionata per 1800 l/min;

-valvola di sicurezza tarata a 1,2 MPa, per scaricare l'eventuale sovrappressione dell'autopompa;

-valvola di non ritorno per evitare fuoriuscita d'acqua dall'impianto in pressione;

-valvola di intercettazione, normalmente aperta, che consenta l'intervento di manutenzione sui componenti senza vuotare l'impianto;


-eventuale dispositivo di drenaggio in caso di gelo.

Lo schema idraulico dell'attacco per autopompa e le caratteristiche sono riportati nelle seguenti immagini:

figura 1 Tipo di attacco di mandata per autopompa

Legenda

- 1 Attacchi DN 70 con girello UNI 804 (uno o più)
- 2 Valvola di sicurezza
- 3 Dispositivo di drenaggio (necessario se esiste pericolo di gelo)
- 4 Valvola di ritegno
- 5 Valvola di intercettazione (solitamente aperta)
- 6 Collettore
- 7 Valvola di sezionamento (in presenza di più attacchi)
- L Tratto di lunghezza variabile secondo necessità, da proteggere contro il gelo, ove necessario





Gli attacchi di mandata per autopompa devono essere installati in modo da garantire un agevole utilizzo, ed in particolare:

-L'attacco deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile, montato in modo da non provocare strozzature nella tubazione flessibile di adduzione, accessibili alle autopompe in modo agevole e sicuro, anche durante l'incendio. Se sono sottosuolo, il pozzetto deve essere apribile senza difficoltà ed il collegamento delle tubazioni flessibili agevole.

-Lo scarico della sovrappressione sia posizionato distante dall'attacco, in maniera da non investire l'operatore durante il suo utilizzo.

-Devono essere protetto da urti o altri danni meccanici e dal gelo.

-Devono essere ancorati stabilmente al suolo o ai fabbricati.

-Gli attacchi devono essere contrassegnati in modo da permettere l'immediata individuazione dell'impianto che alimentano, possibilmente all'ingresso dell'area e/o in zone facilmente individuabili. Essi devono essere segnalati mediante cartelli indicanti la specificazione del tipo di impianto. La individuazione della zona protetta è richiesta nel caso di più attacchi per autopompa presenti.

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA
Pressione massima 1,2MPa
RETE IDRANTI ANTINCENDIO
AREA PROTETTA...



Il rifornimento degli automezzi VF

La possibilità di prelievo da parte dei vigili del fuoco non è normata. Dovrà essere valutata dal progettista e/o prescritta da Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Il rifornimento può essere effettuato con due modalità:

- utilizzo di idranti o di attacchi DN 70 dell'impianto esistente;
- prelievo diretto da riserva idrica (se esistente).

Se si utilizzano gli idranti esistenti, per facilità di collegamento, sono da preferire idranti a colonna con doppio attacco DN 70.

Le capacità dei serbatoi delle autopompe ed autobotti VF varia in relazione al modello. Per le autopompe (APS) può essere presa in considerazione una capacità di 4000 litri, mentre per le autobotti la capacità massima è di 8.000 litri. Di norma gli automezzi VF sono dotati di 2 attacchi di carico femmina DN 70.

Il rifornimento con utilizzo di idranti deve essere molto rapido. Avviene collegando idranti a colonna o sottosuolo alla autopompa o autobotte VF.

Il rifornimento di un autopompa da idrante a colonna con doppio attacco DN 70 (portata minima 600 l/min) richiede 5-7 minuti, mentre il rifornimento di una Autobotte può richiedere 12-15 minuti.

Se richiesto dai VVF e/o valutato da progettista, può essere considerata la possibilità di una isola di rifornimento, da posizionarsi in zona di facile raggiungimento (es. nella zona alimentazione idrica, nell'ingrasso all'area ecc.) in cui siano concentrati una serie di attacchi DN 70 o idranti a colonna o

sottosuolo dimensionati come idranti di grande capacità (n. 4 bocche contemporaneamente in funzione per complessivi 1200 l/min a 0,4 Mpa) previsti dalla appendice B.3 della norma UNI 10779, che consentono l'attacco contemporaneo di più mezzi VF.

Per accelerare il rifornimento, può essere prevista la possibilità di prelievo diretto da riserva idrica, che avviene mediante aspirazione, con portate superiori a 2000 l/min. Il prelievo avviene dal passo d'uomo e/o altra apertura nella parte superiore e/o con presa diretta da tubazione di aspirazione DN 100.

La possibilità di prelievo diretto deve essere valutata con attenzione. Essa presuppone la presenza di un incendio importante, che di fatto esclude la possibilità di utilizzo delle reti idranti e/o di una porzione importante.

Il luogo del prelievo deve essere agevole, di facile raggiungibilità da parte dei mezzi VVF.

Sul luogo del prelievo dovranno essere apposti cartelli con indicazioni sui punti di prelievo, capacità complessiva della riserva idrica ed eventuale rincalzo.



Gli impianti a sprinkler: le norme UNI

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 15 dicembre 2016)

Con l'uscita a marzo del 2016 della norma EN 12845 nella versione in lingua italiana, seguente alla versione in lingua inglese in vigore da agosto 2015, si completa la produzione normativa UNI sugli impianti sprinkler, di seguito descritte:

- **Norma numero: UNI EN 12845:2015**

Titolo: Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Data entrata in vigore : 27 agosto 2015 - versione in lingua italiana del Marzo 2016

Sommario: La norma specifica i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler in edifici e in insediamenti industriali, ed i requisiti particolari per i sistemi sprinkler. Essa tratta la classificazione dei pericoli, le alimentazioni idriche, i componenti da utilizzare, l'installazione, le prove ed il collaudo del sistema, la manutenzione e l'ampliamento dei sistemi esistenti, ed individua, per gli edifici, le indicazioni costruttive necessarie per garantire una prestazione soddisfacente dei sistemi sprinkler.

- **Norma numero: UNI/TR 11438:2016**

Titolo: Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)

Data entrata in vigore: 10 novembre 2016

Sommario: Il rapporto tecnico fornisce le istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 relativamente alle alimentazioni idriche e ai gruppi di pompaggio.

Segnalo inoltre la **UNI/TR 11365:2010** - Installazioni fisse antincendio - Chiarimenti applicativi relativi alla UNI EN 12845 (sprinkler), in vigore dal 26 agosto 2010, che fornisce un utile elenco di quesiti e delle relative risposte che rappresentano chiarimenti applicativi alla UNI EN 12845.

La norma si presenta in forma completa, e prevede soluzioni in linea con gli orientamenti e le normative internazionali.

La principale novità introdotta riguarda l'utilizzo di tecnologie ESFR e CMSA, per le quali fino ad oggi era necessario utilizzare norme internazionalmente riconosciute (principalmente NFPA, Factory mutual) per le quali, come previsto nel D.M. 20 dicembre 2012, era limitata la possibilità di utilizzare solo al professionista antincendio.

Con le sigle EFSR (Early Suppression Fast Response) e CMSA (Control Mode Specific Applications) si intendono tecnologie che garantiscono il completo spegnimento e il controllo dello spegnimento; sono utilizzati soprattutto in ambienti di deposito e si differenziano per lo scopo a cui sono destinati.

I CMSA sono progettati e devono essere utilizzati per il controllo dell'incendio, in particolare a protezione di rischi speciali o comunque di tipo elevato (HH), dove si prevede un importante e veloce sviluppo dell'incendio, mentre gli EFSR sono gli unici sprinkler che hanno come finalità la soppressione, ovvero un livello più vicino a quello dello spegnimento.



Gli EFSR vengono utilizzati soprattutto nei depositi intensive ad alto impilamento e in moltissimi casi consentono una soluzione alternativa agli sprinkler spray intermedi.

In relazione alla modalità di deposito, la categoria della merce, ecc., oltre determinate altezze di impilamento, utilizzando gli sprinkler spray, occorre installare anche sprinkler nei livelli intermedi. Con gli EFSR, è possibile non inserire gli sprinkler intermedi fino ad altezze di impilamento di 12.2 m e altezze del soffitto di 13.7 m. Tale possibilità è garantita dalla tipologia di erogazione in grado di produrre gocce e portate importanti che non evaporano totalmente a contatto con le temperature sviluppate dall'incendio e la cui pressione (fino a circa 6 bar in alcuni casi) consente di vincere le correnti ascensionali generate.

L'utilizzo dei CMSA richiede il rispetto totale delle regole normative, nonché di quelle legate alla conformazione logistica e in generale dei locali oggetto dell'installazione. Cambia inoltre il concetto di area operativa, non più legato ad un concetto geometrico (area quadrata o rettangolare in cui tutti gli erogatori presenti devono essere considerati in funzione), ma molto più semplicemente ad un numero fisso di sprinkler contemporaneamente in funzione indipendentemente dal loro posizionamento e dalle singole aree specifiche di copertura.

Ai fini delle prestazioni, all'appendice N della EN 12845:2015 troviamo tutte le indicazioni in 5 tabelle, in cui, in funzione del livello di rischio (secondo la classificazione standard della norma), dell'altezza di

impilamento, dell'altezza massima del soffitto, del k e del tipo di impianto (a secco o umido) vengono indicati il numero di sprinkler contemporaneamente in funzione (in generale 15 per impianto a umido, 25 a secco), la pressione minima di funzionamento, la durata, la temperatura di attivazione e la necessità eventuale di erogatori intermedi. Ecco un esempio a puro titolo indicativo di una riga tipica delle tabelle di norma:

Principali caratteristiche degli ESFR

Per l'utilizzo degli ESFR la EN 12845: 2015 si introducono semplicemente 4 livelli di rischio, più dei rischi legati ad attività particolari (carta in bobine, pneumatici e attività sotto mezzanini):

- imballata non espansa (cartoned non-expanded)
- esposta non espansa (exposed non-expanded)
- imballata espansa (cartoned expanded)
- esposta espansa (exposed expanded)

L'utilizzo degli ESFR richiede un sistema di gestione della sicurezza antincendio, che deve prevedere:

- controlli per una valutazione del rischio per le merci entranti;
- procedure per ispezione e controllo;
- manutenzione dell'impianto sprinkler con imprese qualificate;
- registrazione di ogni cambiamento che può influenzare le prestazioni dell'impianto sprinkler;
- revisione e controllo dei metodi di impilamento, del rischio, delle condizioni legate alla corretta installazione degli ESFR;

Giurisprudenza

Tribunale di Pordenone - Sentenza 6 settembre 2016, n. 135

Infortunio sul lavoro, responsabilità e risarcimento del danno

(a cura di Fabio Petracci e Alberto Tarlao, *Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro*, 2 gennaio 2017, n. 1, p.42-50)

Infortunio sul lavoro – responsabilità del datore di lavoro – non sussiste – risarcimento danno – non sussiste

Nel caso di infortunio avvenuto nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, qualora si tratti di un lavoratore esperto che non abbia rispettato la procedura standard prevista dal datore di lavoro e per la quale aveva ricevuto apposita formazione esclusivamente al fine di "fare presto", difettano le condizioni per affermare la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio.

Il ricorrente era dipendente di una ditta di trasporti con la qualifica di Operaio 3S.

Effettuava per conto della società datrice di lavoro molti viaggi, sia in Italia che all'estero.

Un giorno, nello svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente si trovava in un piazzale antistante il magazzino spedizioni, intento ad agganciare una "cassa scarrabile" (particolare container che si regge su 4 staffe di acciaio) al rimorchio dell'autotreno sino ad allora condotto.

Per poter eseguire tale operazione abbassava il piano di carico del rimorchio tramite la leva atta ad abbassare ed alzare il piano (posta sulla parte posteriore del camion) azionandola in posizione "giù", conduceva poi il rimorchio dell'autotreno al di sotto della cassa ed azionava nuovamente la leva verso "su" in modo che il piano del rimorchio si sollevasse e si agganciasse alla cassa.

Nel lasso di tempo in cui il piano di rimorchio si rialzava per poi agganciarsi al cassone - tempo stimabile in 3 minuti circa - il ricorrente si poneva sul retro del camion per attivare un antifurto artigianale predisposto dalla società resistente e consistente in un pezzo di metallo con alla base una sorta di bullone, sostanzialmente un pistoncino in acciaio che si andava ad incastrare sulla base della porta del cassone ove sempre artigianalmente dall'azienda era stato predisposto un aggancio per lo stesso.

Per inserire tale pistone l'autista doveva, una volta collocato il rimorchio al di sotto del cassone, inserire una mano tra lo spazio esistente tra il rimorchio stesso ed il cassone ed alzare il pistone verso l'alto, operazione impossibile da eseguire una volta agganciato il cassone.

Mentre il camion si stava lentamente sollevando il ricorrente introduceva il proprio braccio nello spazio ancora esistente tra il cassone ed il rimorchio per tentare di alzare il pistone che fungeva da antifurto, quando improvvisamente il rimorchio si alzava di scatto andando a schiacciare la mano

sinistra del lavoratore, causandogli così un grave trauma con plurime fratture.

Il ricorrente invocava la responsabilità del soggetto datoriale, atteso che non sarebbe stato adeguatamente informato né formato in ordine ai rischi dell'attività dell'impresa in generale né dei rischi specifici, né sarebbe stata effettuata dalla ditta la valutazione dei rischi, né predisposto il documento di cui all'art. 4 comma 2 della Legge 626/1994; ancora, non erano stati forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione; parimenti, la leva di innalzamento e abbassamento del rimorchio non sarebbe stata conforme alla normativa, atteso che sarebbe dovuta essere a scatto o comunque funzionare solo alla presenza dell'autista; infine, l'antifurto artigianale era privo di qualsivoglia requisito di sicurezza.

All'esito dell'istruttoria orale - deposizione da parte di Ufficiale di P.G. - e più in generale dalla documentata inchiesta del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Sanitario della A.S.S n. 4 Medio Friuli in esito alla quale il procedimento penale presso la Procura di Udine, aperto contro ignoti, veniva archiviato, appariva non ravvisabile alcuna violazione delle norme di sicurezza ad opera del datore di lavoro.

Effettivamente, gli stessi ufficiali di PG una volta assunti a sommarie informazioni vari soggetti ed acquisiti quali documenti la scheda valutazione dei rischi per la mansione di autista nonché il manuale per l'impiego e manutenzione del rimorchio, concludevano che il ricorrente è un operaio esperto, formato e a conoscenza dei rischi relativi al lavoro che stava svolgendo, che lo stesso stava svolgendo un'operazione relativamente semplice, prevista nella sua mansione ed in totale autonomia, peraltro ripetuta già innumerevoli volte nel corso della sua carriera d'autista.

Ancora, le procedure operative per l'aggancio di cassa mobile al rimorchio prevedono che l'autista, durante tali operazioni, si posizioni vicino al comando della valvola livellatrice situata vicino al timone; d'altronde, il ricorrente era stato istruito e valutato dal responsabile dell'officina in merito alle sue capacità di aggancio/sgancio del rimorchio e sull'eseguire piccole manutenzioni o guasti del proprio mezzo, ottenendo un giudizio finale buono.

La società resistente forniva inoltre prova documentale sugli attestati dei corsi nonché sulla regolarità degli strumenti di lavoro e dei macchinari utilizzati, ivi compresa la corretta procedura di aggancio delle casse mobili.

Lo stesso ricorrente ammetteva, nell'atto introduttivo, la propria responsabilità nella causazione dell'infortunio, affermando di aver consapevolmente ed in maniera sconsiderata lasciato la leva di controllo del sistema di sollevamento in posizione di "start" e di essersi recato sul retro del camion introducendo la mano tra scocca e cassone mentre il sistema continuava in maniera evidente e visibile a sollevarsi.

Inoltre, nelle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla P.G., il lavoratore affermava di aver inserito la mano sinistra tra il rimorchio ed il cassone per attivare il bullone esclusivamente al fine di "fare presto".

La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che: "In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza, di cui all'art. 2087 c.c., ha natura

contrattuale, derivando tale qualificazione dalla considerazione che da un lato il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla suddetta norma e, dall'altro, che la responsabilità contrattuale è configurabile tutte le volte che risulti fondata sull'inadempimento di un'obbligazione giuridica preesistente, comunque assunta dal danneggiante nei confronti del danneggiato. Il diritto al risarcimento è subordinato alla sussistenza dei presupposti della responsabilità civile, contrattuale oppure extra contrattuale, risultando la colpa sì essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile ma vigendo il regime particolare previsto dall'art. 1218 c.c. per la ripartizione dell'onere probatorio".

In tema di responsabilità del datore di lavoro per fatto del dipendente, la recente Sentenza 2209/2016 della Suprema Corte afferma che: "Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte dei dipendenti. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore sul luogo di lavoro, mentre incombe sul lavoratore che lamenti aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo".

L'unico caso in cui il datore di lavoro viene sempre considerato esente da responsabilità si ha quando ricorre il c.d. "rischio elettivo". Tale è il rischio ravvisabile in un comportamento del dipendente che presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Perché tale fattispecie possa configurarsi occorre, però, che la condotta del lavoratore sia tale da consentire l'esclusione di ogni e qualunque addebito alla parte datoriale con riferimento al rispetto tanto delle norme relative all'adozione delle misure di prevenzione e protezione, quanto alle norme relative al dovere di informazione, controllo e vigilanza.

Ed è proprio il caso della sentenza oggetto del presente commento, in quanto la scelta del lavoratore si poneva in contrasto con la normale procedura lavorativa e veniva dallo stesso assunta esclusivamente per "fare presto"; il lavoratore era stato peraltro formato in materia di sicurezza ed era in possesso di discreta anzianità di servizio, pertanto era a conoscenza del rischio che si assumeva con la scelta effettuata.

Rassegna normativa

(G.U. 14 gennaio 2017, n. 11)

Antincendio

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 1 dicembre 2016

Disposizioni integrative al decreto 15 giugno 2015 in materia di salvataggio e antincendio nelle elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere.

(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289)

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini - Differimento termini adeguamento antincendio edifici scolastici (art.4)

(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)

Sicurezza

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMUNICATO

Avviso pubblico ISI 2016 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 22 novembre 2016

Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare.

(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301, S.O., n.59)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 ottobre 2016

Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.

(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2016

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.

(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 19 dicembre 2016**

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.

(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 21 dicembre 2016**

Approvazione dei modelli di Certificati di sicurezza per nave da passeggeri e relativo elenco dotazioni (Form P).

(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Proroga dei termini di scadenza dell'avviso pubblico 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ISI-agricoltura 2016.

(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)

 **Ambiente****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 30 novembre 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 419).

(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 1 dicembre 2016**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria. (16A08543)

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 1 dicembre 2016**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori

della Regione Veneto.
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte.

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228

Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(G.U. 15 dicembre 2016, n. 292)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena.

(G.U. 15 dicembre 2016, n. 292)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.

(G.U. 15 dicembre 2016, n. 292)

LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

(G.U. 17 dicembre 2016, n. 294)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 dicembre 2016

Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016. (Ordinanza n. 7).

(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 dicembre 2016

Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento

locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. (Ordinanza n. 8).
(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 dicembre 2016

Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 9).
(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 3 novembre 2016
(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 dicembre 2016

Attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 19 dicembre 2016

Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 10).
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 dicembre 2016

Adozione dello schema di statuto-tipo per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
(G.U. 24 dicembre 2016, n. 300)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 dicembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

(Ordinanza n. 422).
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 dicembre 2016**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. (Ordinanza n. 427).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 ottobre 2016, n. 245**

Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto. Proroga della contabilità speciale n. 5792. (Ordinanza n. 426).
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvoturno nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 425).
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2016

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2016

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 dicembre 2016**

Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti

dalle navi e i residui di carico.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto. Proroga della contabilita' speciale n. 5823.
(Ordinanza n. 424).
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto. Proroga della contabilita' speciale n. 5773.
(Ordinanza n. 423).
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 dicembre 2016**

Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformita' dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonche' delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)

Punto Norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del 2016 dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Protezione attiva contro gli incendi

-EC 1-2016 UNI EN 12845:2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

-UNI EN 54-28:2016 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 28: Rivelatori lineari di calore non ripristinabili

-UNI EN 54-31:2016 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 31: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzando la combinazione di sensori per il fumo, monossido di carbonio e opzionalmente calore

-EC 1-2016 UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

-UNI EN 13204:2016 Attrezzature idrauliche a doppia azione per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione

-UNI/TR 11438:2016 Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)

UNI – Comportamento all'incendio

-UNI EN 16733:2016 Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Determinazione della propensione di un prodotto da costruzione a essere sottoposto a fuoco covante continuo

-EC 1-2016 UNI EN 1366-2:2015 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco

-UNI EN 13501-4:2016 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo

-UNI EN 13501-2:2016 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione

-UNI EN 13501-5:2016 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno

-UNI EN ISO 12863:2016 Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette

-UNI EN 15269-5:2016 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 5: Resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili

-UNI EN 13381-9:2016 Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 9: Sistemi di protezione al fuoco applicati a travi di acciaio con anima forata

L'Esperto risponde

■ ECCESSO DI MANDATO: AZIONE CONTRO L'AMMINISTRATORE

D. *Un amministratore condominiale ha mostrato la propria incuria in più occasioni. Ha trascurato la sicurezza antincendio, visto che da oltre tre anni manichette ed estintori sono scaduti e non utilizzabili; inoltre, senza l'approvazione dell'assemblea, ha consentito che cinque gestori internet si collocassero sull'antenna, alta 20 metri, esistente sul lastrico di proprietà condominiale. Particolarmente con riguardo a questo secondo punto non sappiamo come agire.*

Qual è il suggerimento dell'esperto?

R. Perché vi sia responsabilità dell'amministratore è sufficiente che lo stesso abbia agito anche con colpa, non essendo richiesto il dolo, e cioè abbia svolto con negligenza, imprudenza o imperizia uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dalla legge, dal regolamento condominiale o dall'assemblea. Infatti, sussiste responsabilità dell'amministratore anche in caso di omissione di un comportamento cui questi sia tenuto per legge, per regolamento o delibera assembleare.

Una delle ipotesi in cui può ravvisarsi una responsabilità civile dell'amministratore del condominio è quella prevista dall'articolo 1130 del Codice civile, il cui primo comma, al n. 4, indica, tra le attribuzioni dell'amministratore, il «compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio». Da questa disposizione si evince che l'amministratore è tenuto a provvedere a una corretta manutenzione alle parti comuni dell'edificio. Nel caso in cui dall'inadempimento di tale dovere derivino danni a soggetti, siano essi condòmini o terzi, si rientra nel campo della responsabilità dell'amministratore, che, per restare indenne, deve dimostrare di avere fatto, adempiendo all'obbligo di corretta manutenzione, tutto il possibile allo scopo di evitare danni, che, nonostante questo, si sono verificati.

Inoltre, secondo l'articolo 1129, comma 11, del Codice civile, «la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea» e, altresì, «può essere disposta dall'autorità giudiziaria».

In particolare, per quel che riguarda il secondo punto citato dal lettore, qualora non vi sia stata alcuna deliberazione assembleare che abbia consentito ai gestori internet di collocarsi sull'antenna, è possibile procedere giudizialmente nei confronti dell'amministratore, in quanto ha agito con eccesso di mandato.

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 9 gennaio 2017)

■ MANUTENZIONE ESTINTORI

D. *Un'azienda che effettua attività di manutenzione degli estintori (sostituzione di polvere estinguente), può effettuare tale operazione su proprio mezzo c/o la sede del cliente? Facendo ciò, non è possibile che si dia origine a dei rischi all'azienda cliente ed ai lavoratori (es. emissioni in atmosfera ecc.)? Non è più corretto effettuare tale operazione c/o la sede del manutentore?*

R. Sotto il profilo normativo non esistono, allo stato, elementi ostativi affinché l'attività di sostituzione della polvere estinguente degli estintori sia effettuata dal manutentore presso la sede del cliente, fatto salvo, ovviamente, il rispetto da parte di quest'ultimo della vigente normativa prevenzionale a tutela dei lavoratori. È tuttavia frequente e si ritiene anche preferibile che tale attività venga svolta direttamente dal manutentore presso la propria sede.

(Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 15 dicembre 2016)

37

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it

Calendario

Gli eventi UMAN da gennaio a marzo 2017

QUANDO	DOVE	COSA
31 gennaio	Auditorium della Tecnica (Palazzo di Confindustria – Roma)	SICURTECH Village
15 febbraio	Sala delle conferenze (Mole Vanvitelliana – Ancona)	SICURTECH Village

38

Gli incontri formativi UMAN da gennaio a marzo 2017

QUANDO	DOVE	COSA
31 gennaio	M.B. (Legnano)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore estintori
10 febbraio	M.B. (Legnano)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore porte tagliafuoco
16 febbraio	M.B. (Legnano)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore estintori
20 febbraio	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore reti idranti
21-22 febbraio	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore stazioni di pompaggio
23 febbraio	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore estintori
24 febbraio	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore porte tagliafuoco
9 marzo	M.B. (Legnano)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore estintori
1-2 marzo	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore sistemi di evacuazione naturale fumo-calore



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.